



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE**

***N. 50 del 11 giugno 2020***

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Integrazione Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020 e n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020;

**VISTI** gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

### **VISTI**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

### **CONSIDERATO** che:

- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep.n.631 del 27.02.2020, il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
- nel contesto emergenziale in essere, si è proceduto, temporaneamente, all’individuazione dei

delegati del Soggetto Attuatore - giusta Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020 – nelle persone del Dirigente pro-tempore della U.O.A. di Protezione Civile e del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria;

- con l'Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 è stata costituita, tra l'altro l'Unità di Crisi regionale;

**RITENUTO:**

- che il contesto emergenziale, anche in questa cosiddetta fase 2, impone un forte coordinamento delle attività ed una continua attività di monitoraggio dell'evoluzione epidemica;
- necessario confermare i professionisti che hanno condotto, operativamente, l'azione di programmazione, prevenzione, monitoraggio ed interventi, al fine di continuare ad assicurare provvedimenti tempestivi ed efficaci;
- opportuno garantire il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti, con particolare riferimento ai Settori della Protezione Civile e della Sanità, per la gestione dell'emergenza connessa a COVID-19, attraverso la conferma dei soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria, nella sua qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- di dover disporre che i Soggetti Delegati:
  - a) coadiuvino il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso;
  - b) operino, nella gestione dell'emergenza, con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
  - c) si avvalgano, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile e di ogni ulteriore professionalità individuabile all'interno della struttura regionale;
  - d) predispongano – ognuno per la parte di propria competenza - le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19, nei modi e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
  - e) adottino ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
  - f) predispongano – ognuno per la parte di propria competenza - i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19, ivi compresi gli adempimenti che la normativa, le disposizioni e le Ordinanze di Protezione Civile Nazionale delegano ai Presidenti delle regioni;
  - g) predispongano ognuno per la parte di propria competenza e nei termini previsti - gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi;

**DATO ATTO** che l'assegnazione della delega di cui trattasi ha carattere fiduciario, e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTO** il D. Lgs. 1/2018;

**VISTO** il DPCM del 17 maggio 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n.126 del 17-05-2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

### **ORDINA**

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica che:

1. la presente integra l'Ordinanza Presidenziale n. 2 del 5 marzo 2020 e sostituisce tutte le parti in contrasto con la presente;
2. sono individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 - il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone;
3. i Soggetti Delegati:
  - a) coadiuvano il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso;
  - b) operano, nella gestione dell'emergenza, con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
  - c) si avvalgono, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile e di ogni ulteriore professionalità individuabile all'interno della struttura regionale;
  - d) predispongono – ognuno per la parte di propria competenza - le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19, nei modi e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
  - e) adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
  - f) predispongono – ognuno per la parte di propria competenza - i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19, ivi compresi gli adempimenti che la normativa, le disposizioni e le Ordinanze di Protezione Civile Nazionale delegano ai Presidenti delle regioni;
  - g) predispongono - ognuno per la parte di propria competenza, e nei termini previsti - gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi;
4. L'assegnazione della delega di cui trattasi ha carattere fiduciario, e non comporta nuovi o

maggiori oneri per il bilancio regionale.

5. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ai Prefetti della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali ed alle Aziende Ospedaliere del SSR.
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti interessati.
7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente  
***On. Avv. Jole Santelli***  
(F.to digitalmente)